

LINEE DI INDIRIZZO PER LA STESURA DI UN REGOLAMENTO “PER UNA SCUOLA CHE PROMUOVA SALUTE”

IL CONTESTO:

La Scuola, costituisce, il luogo in cui educazione, formazione, informazione, controllo e sicurezza, dovrebbero trovare completa integrazione e piena attuazione.

Sarebbe pertanto opportuno che tutti gli Istituti scolastici, ma in particolare gli Istituti che attivano programmi educativi rivolti a studenti, docenti e personale non docente in tema di Promozione della salute, approvassero un Regolamento interno

- discusso e approvato dal Collegio Docenti,
- presentato e approfondito nei Consigli di Classe per promuoverne la piena attuazione
- adottato dal Consiglio d’Istituto con le integrazioni relative alle sanzioni
- inserito a pieno titolo nel Piano dell’Offerta Formativa e nel Patto Educativo di Corresponsabilità.

Per facilitare il lavoro degli Organi Collegiali si propone una traccia guida per la redazione di un Regolamento d’Istituto sui temi della Promozione della Salute.

La traccia presentata contiene una parte generale che si riferisce alle Scuole attive nell’ambito della Promozione della Salute e una parte specifica per i singoli temi: fumo, alcol, alimentazione, attività fisica).

Sarebbe bene che tutti gli Istituti impegnati con una programmazione curriculare sui temi della salute adottassero la parte generale e i primi tre articoli (con carattere di raccomandazione) sui singoli temi.

L’adozione dei regolamenti tematici completi dovrebbe essere effettuata dagli Istituti che privilegiano gli argomenti specifici nella loro programmazione.

Articoli generali:

Art. 1: Scuole per la promozione della salute

l’Istituto... in considerazione del proprio impegno nell’ambito dei temi della salute, adotta un regolamento interno che gli consenta di partecipare alla costituzione della rete regionale di Scuole per la promozione della salute, in sintonia con le raccomandazioni dell’OMS.

Art. 2: Condivisione del regolamento

L’Istituto.. si impegna a portare a conoscenza tutti i propri utenti dei contenuti del presente regolamento, ricercandone il massimo della condivisione. L’informazione avverrà in modo formale, attraverso gli Organi Collegiali e comunicazioni scuola famiglia, e in modo informale, attraverso sportelli informativi gestiti dagli studenti in collaborazione con il Referente della 626.

L’Istituto si impegna altresì a fornire agli utenti tutte le altre informazioni ritenute utili per

l'applicazione del regolamento stesso e la messa in atto di stili di vita sani.

Il presente regolamento è trasmesso in copia a tutte le famiglie con richiesta di firma per presa visione.

Art 3 : costituzione del gruppo di lavoro

Si istituisce un gruppo di lavoro interno che, in collaborazione con gli operatori sanitari coinvolti, coordini e verifichi tutte le iniziative sulla salute, in particolare, quelle relative ai temi del progetto ministeriale Guadagnare Salute (fumo, alcol, alimentazione, attività fisica).

Art 4: Attività didattiche curriculari

Tutti gli insegnanti sono chiamati a dare il loro contributo allo svolgimento delle attività didattiche curriculari relative ai temi indicati in collaborazione con il referente alla Salute e/o alle funzioni strumentali dedicate

LINEE DI INDIRIZZO PER LA STESURA DI UN REGOLAMENTO “SCUOLE LIBERE DAL FUMO”

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito il Fumo di Tabacco come “la più grande minaccia per la salute della regione Europea” (health 21 – la strategia della salute per tutti nella regione Europea dell'OMS – 21 obiettivi per il 21 secolo, 1998). Il fumo attivo rappresenta nei paesi industrializzati la principale causa evitabile e prevenibile di malattie e di morte. In Italia muoiono ogni anno 80.000 persone per cause attribuibili al tabacco, coloro che muoiono per cause tabacco –correlate perdono in media 13 anni di speranza di vita , con una perdita di produttività riconducibile al tabagismo pari in Italia a 15 miliardi di Euro, superiori agli introiti ricavati dalla vendita del tabacco che è pari a 12 miliardi di euro..

Il fumo è dannoso a tutte le età , ma il rischio di conseguenze per la salute è strettamente dipendente dalla data di inizio dell'abitudine: una persona che inizia a fumare a 15 anni ha una probabilità di ammalarsi di tumore più alta rispetto a chi inizia a 20 anni. Anche il fumo passivo (liberato dalla combustione della sigaretta o esalato da parte del fumatore rappresenta un grosso rischio per la salute.) L'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato il fumo passivo come agente cancerogeno per l'uomo

I fattori di rischio specifici associati al fumo sono sostanzialmente gli stessi dell'alcol e di altre sostanze da abuso: i ragazzi che adottano comportamenti a rischio tendono infatti ad applicare la categoria del rischio a più aree comportamentali . L'iniziazione al fumo sottende in particolare ad un processo complesso, multifattoriale frutto dell'interazione dinamica tra individuo ed il suo contesto di vita (valori, percezione di sé e del proprio futuro, contesto scolastico, amicale, familiare). Il fumo di tabacco sia attivo che involontario rappresenta, quindi, un importante problema di salute pubblica e ben si comprende come un'ampia normativa in materia (dalla L.584/75 alla L.3 del 16 Gennaio 2003) si proponga di tutelare la salute anche dei non fumatori.

La Legge 584/75 stabiliva il divieto di fumare nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado.

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Dicembre 1995 ampliava invece l'applicazione del divieto a tutti i locali utilizzati a qualsiasi titolo, dalla Pubblica amministrazione ed alle aziende Pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività purchè si tratti di locali aperti al pubblico.

La **L. 3 del 16.1.2003** infine stabilisce che è vietato fumare nei locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. **TUTTE LE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE SONO QUINDI TENUTE AL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO IN OGNI LORO LOCALE.**

La Scuola deve quindi essere coinvolta nella sua dimensione strutturale, ma anche e soprattutto nella sua dimensione di agenzia educativa

In questo contesto specifico, anche nell'ambito della promozione della salute, Il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Ministero della Salute con il protocollo d'Intesa siglato il 5 Gennaio 2007 si sono impegnati a definire strategie comuni e programmi di interventi per la prevenzione delle patologie croniche ed il contrasto dei fenomeni tipici dell'età giovanile. In particolare Il programma "Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari (Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Maggio 2007) ha tra i suoi obiettivi la promozione di attività di formazione, di interventi di educazione alla salute e di prevenzione. Guadagnare salute si propone di prevenire le malattie croniche attraverso la promozione dell'attività fisica, l'alimentazione sana, il contrasto alla dipendenza da fumo e da alcol

Oltre che istituzione formativa la scuola è anche un ambiente di lavoro dove si riconoscono il dirigente scolastico che assume la responsabilità di datore di lavoro (ai sensi della Dgs 626/94,) di Responsabile della sicurezza dei lavoratori e degli eventuali danni alla salute di terzi.

Il fumo passivo, con i conseguenti rischi per la salute dei lavoratori (personale docente, amministrativo ed ausiliario) che ne subiscono gli effetti dannosi, costituisce uno degli aspetti che deve essere affrontato dal datore di lavoro conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro ne deve tenere conto nella valutazione dei rischi ai sensi dell'Art. 4 del Dgs 626/94. Occorre quindi mettere in atto le misure più idonee per eliminare o ridurre tali rischi (art. 3); il datore di lavoro deve inoltre far rispettare il disposto dell'art.9 del D.P.R 303 /56 come modificato dall'art.33 del D.Lgs 626/94 che stabilisce l'obbligo di garantire nei luoghi di lavoro chiusi aria salubre in quantità sufficiente. L'aria che contiene sostanze cancerogene come quelle presenti nel fumo passivo non può essere considerata salubre e non essendoci valore soglia per le sostanze cancerogene, l'aria degli ambienti scolastici deve essere priva dei contaminanti del fumo passivo.

La Scuola, costituisce, quindi, il luogo in cui educazione, formazione, informazione, controllo e sicurezza, dovrebbero trovare completa integrazione e piena attuazione.

Regolamento Esempio di Istituto in materia di divieto di fumo per la Promozione di una “Scuola libera dal fumo” (regolamento approvato dal Collegio Docenti e ratificato dal Consiglio di Istituto, con Deliberazione n° _____ in data _____)

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

In relazione all'applicazione della normativa antifumo, l'Istituto ..., anche in considerazione della consapevolezza che molti giovani acquisiscono l'abitudine al fumo all'interno degli spazi scolastici, ritiene opportuno aderire al programma Scuole libere dal fumo

Con il presente regolamento l' _____
si impegna altresì a :

- far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Dicembre 1995, art-51 L.3 del 16 Gennaio 2003) in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
- promuovere una scuola libera dal dare visibilità alla politica sul fumo adottata esponendo manifesti e materiali vario di informazione e sensibilizzazione

Art. 2 Riferimenti normativi:

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell' _____, sancito in generale dall'art.32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 Settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.

L' _____ si avvale della facoltà concessa dall'art.3, lettera d), del D.P.C.M 14 Dicembre 1995, in base al quale “resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e dall'art. 51 della L.3 del 16 Gennaio 2003, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti”.

Art.3 Locali soggetti al divieto di fumo

E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell' _____ comprese eventuali sedi distaccate, e precisamente: negli atri ed ingressi, aule, corridoi ed uffici, archivi, biblioteche, scale, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per riunioni, sale di attesa, sale destinate a bar e/o mensa, bagni.

Nei locali di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa normativa, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta il compito di vigilare nella struttura

L'Istituto provvede all'individuazione di aree libere dal fumo negli spazi esterni, opportunamente contrassegnati da una specifica cartellonistica, relativa delibera di approvazione, indicazione delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta il compito di vigilare.

Art.4 Limitazioni temporali per i fumatori

La possibilità di fumare nelle aree esterne non individuate come “Aree libere dal fumo” è limitata al momento dell'intervallo sia per gli studenti che per docenti e personale non docente.

Art.5 Criteri per la costituzione di un Gruppo di lavoro “Scuole libere dal fumo”

L'istituto prevede la costituzione di un gruppo di lavoro con rappresentanza di dirigenza scolastica, docenti, personale non docenti, genitori, studenti, in collaborazione con gli operatori sanitari per la programmazione e il monitoraggio delle iniziative relative a Scuole Libere dal Fumo.

Art. 6 Programmi educativi

L'Istituto scolastico si impegna ad attivare nelle proprie azioni curriculari e formative rivolte a docenti, non docenti, famiglie e studenti, interventi di promozione della salute e di sensibilizzazione sui problemi fumo correlati con la partecipazione attiva delle componenti sopracitate.

Le iniziative di cui sopra non hanno carattere di “progetto” ma di “processo” di adesione e sostegno dell'Istituzione scolastica al modello sperimentale Scuole libere dal fumo.

Art. 7 Valenza educativa nel processo di cambiamento

In ogni fase di attuazione del processo, pur ottemperando alla necessità di integrare azioni di educazione, regolamentazione/ controllo, sensibilizzazione dell'utenza e supporto al cambiamento degli stili di vita in relazione al fumo nel contesto scolastico, l'Istituto si fa carico di dare assoluta priorità alle azioni di educazione, motivazione e sostegno al cambiamento, piuttosto che alle azioni di sorveglianza e punizione.

Art.8 Organizzazione Corsi di disassuefazione al fumo

L'Istituto organizza e promuove Corsi di disassuefazione al fumo per Docenti e studenti in ambito scolastico con modalità di scuola aperta.

Art.9 Divieto del fumo nei contesti extrascolastici

L'Istituto prevede che durante i viaggi d'istruzione, che costituiscono un momento interamente inserito nelle attività formative e educative della scuola, sia rispettato il divieto di fumare sia da parte dei docenti accompagnatori che da parte degli studenti. La dichiarazione di accettazione della condizione è firmata direttamente dagli allievi maggiorenni e firmata dai genitori dei minorenni. Gli insegnanti sono tenuti all'astensione dal fumo perché sono in regolare servizio

Art. 10 Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

Nell'allegato al presente Regolamento sono individuati i responsabili preposti all'applicazione del divieto nei singoli plessi, in attuazione dell'art.4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14 Dicembre 1995 e dell'accordo Stato-Regioni del 16 Dicembre 2004.

E' compito dei Responsabili preposti :

- vigilare sulla corretta applicazione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi in cui vige il divieto
- vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

Con Deliberazione del Consiglio di _____ possono essere apportate modifiche ed integrazioni all'allegato, individuando anche i responsabili di eventuali nuove strutture acquisite nell'ambito dell'organizzazione scolastica.

Ove non si sia proceduto a nomina specifica dei soggetti preposti al controllo, ai sensi di legge e dei regolamenti, spetta al dirigente responsabile di struttura vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni.

Art.11 Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art.4 procedono alla contestazione immediato previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

In mancanza di contestazione personale , gli estremi della violazione possono essere notificati all'interessato/a entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante Raccomandata A/R. Se il trasgressore è minorenne la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

I soggetti di cui all'art. 4 , ultimo comma, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. L'autorità competente a ricevere i verbali è il Sindaco del Comune dove è stata accertata l'infrazione.

Art 12 Sanzioni

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 448 del 28.12.2001, dalla L.311/04 art. 189 e dall'art. 10 L.689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 27,5 a 275 euro. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o di bambini fino a 12 anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento , non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti al pagamento di una somma da 320 a 2200 euro. I dipendenti che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le violazioni commesse entro gli spazi esterni in cui vige il divieto di fumo sono sanzionabili sulla base della procedura prevista dal Regolamento scolastico.

Art. 13 Pagamento delle contravvenzioni

Ai sensi dell'Art. 16 della L. n. 689/1981, il trasgressore è ammesso all'oblazione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole.

In applicazione di ciò la violazione al divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a **55 euro**. Nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o di bambini fino a 12 anni, l'oblazione consiste nel pagamento di **110 Euro**.

Le persone cui spetta far rispettare il divieto e che non ottemperano alle disposizioni di legge del presente regolamento sono ammesse a pagare , entro il termine di 60 giorni, la somma di **440 Euro**.

Il trasgressore dovrà versare la contravvenzione secondo la seguente modalità:

il pagamento deve essere effettuato direttamente presso la tesoreria del Comune dove è stata accertata l'infrazione, oppure tramite vaglia postale ordinario indirizzato alla tesoreria del Comune di competenza.

A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO IL TRASGRESSORE DOVRA' FAR
PERVENIRE O CONSEGNARE COPIA DELLA RICEVUTA PRESSO

Art. 14 Scritti difensivi

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi al Sindaco del Comune dove è stata accertata l'infrazione .

Per le violazioni commesse entro gli spazi esterni in cui vige il divieto di fumo gli eventuali scritti difensivi dovranno essere prodotti sulla base della procedura disciplinare prevista dal regolamento scolastico

Art. 15 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti

**“Criteri di giudizio applicazione normativa antifumo
e approvazione documento interno”**

RISPETTO DELLA LEGGE	INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO
1) esposizione di cartelli di divieto (conformi alla direttiva 14/12/95)	non sono esposti cartelli	sono posizionati cartelli negli atri	sono posizionati cartelli negli atri e nei corridoi	sono posizionati cartelli negli atri, nei corridoi e nei bagni
2) osservanza del divieto	Si fuma all'interno della scuola senza alcuna restrizione	Le restrizioni vengono generalmente osservate ma nei bagni si continua a fumare	Si fuma solo in aree per fumatori conformi alla normativa esistente	Non si fuma all'interno della scuola in alcun luogo e la scuola si è dotata di un regolamento specifico sul tabagismo

SENSIBILITA' AL PROBLEMA				
1) Esposizione di cartelli educativi e applicazione Legge 626	non sono esposti cartelli	sono posizionati cartelli negli atri	sono posizionati cartelli negli atri e nei corridoi	sono posizionati cartelli negli atri e nei corridoi. E' stato inserito il rischio fumo nel documento relativo alla 626
2) Svolgimento di programmi educativi	mai svolti	svolti almeno per un anno scolastico	svolti per più di un anno scolastico	sono inseriti nel POF
3) regolamentazione del fumo nei cortili	nei cortili non c'è nessuna regolamentazione	nei cortili sono state individuate aree per fumatori	nei cortili le aree individuate per fumatori vengono effettivamente rispettate	non si fuma nell'intero istituto scolastico, ivi compresi i cortili